



# Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila  
Area Amministrativa

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/561689 - 561100

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

N. <b>7</b> del Reg. del <b>08.03.2021</b>	<b>OGGETTO:</b> <i>Imposta Municipale Propria anno 2021 – Conferma aliquote.</i>
---	--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore 13:00 il Commissario Straordinario **Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano**, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Cinzia Gaggiano**, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 74 del 08.03.2021, acquisito al protocollo dell'ente in pari data al n. 1501;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

## DELIBERA

**di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di rendere** il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<b>Area interessata</b>	Economico-Finanziaria
<b>Ufficio</b>	Tributi

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria anno 2021 – Conferma aliquote.**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

<b>In ordine alla regolarità tecnica</b>	<b>In ordine alla regolarità contabile</b>
<b>◆ FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<b>◆ FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 04.03.2021	Data 04.03.2021
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria F.to (Dr. Mario Sulpizio)	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria F.to (Dr. Mario Sulpizio)

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.08.2020;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 ”*;

VISTO l'articolo 42 *“Attribuzioni dei consigli”* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 13 del 26.08.2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6 per mille	abitazione principale di lusso e relative pertinenze
10,6 per mille	abitazioni secondarie (dalla Cat. A/01 alla categoria A/09)
10,6 per mille	Aree Edificabili
10,6 per mille	Fabbricati gruppo "D" (tranne D/10)
1 per mille	"Beni Merce"
0 per mille	fabbricati rurali strumentali
10,6 per mille	Immobili Cat. C/2-C/6- C/7
10,6 per mille	altri immobili (Cat. A/10-A/11-B-C/1-C/3-C/4-C/5)

RICHIAMATA la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020;

ATTESO che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

ATTESO CHE ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria ai sensi del vigente art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

**PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

ALiquOTA	TIPOLoGIA IMMOBILI
6 per mille	abitazione principale di lusso e relative pertinenze
10,6 per mille	abitazioni secondarie (dalla Cat. A/01 alla categoria A/09)
10,6 per mille	Aree Edificabili
10,6 per mille	Fabbricati gruppo "D" (tranne D/10)
1 per mille	"beni merce"
Esenti	fabbricati rurali strumentali
10,6 per mille	Immobili Cat. C/2-C/6- C/7
10,6 per mille	altri immobili (Cat. A/10-A/11-B-C/1-C/3-C/4-C/5)

- di riconoscere la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019. La detrazione si detrae dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.
- di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, conferendo efficacia alla medesima.
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
UFFICIO TRIBUTI  
F.to (Dott.ssa Filomena Valeri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to (Dott. Mario Sulpizio)

# Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

VERBALE N. 74 del 08/03/2021

In data 08/03/2021 alle ore 10:00 presso il proprio studio sito in Viale Giovanni Bovio n. 311 Pescara, il sottoscritto, Dott. Claudio Fusco, nominato Revisore Unico dei Conti per il triennio 2018/2021, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2018 e con decorrenza dal 17/09/2018, è intervenuto per procedere alla verifica della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale relativa alla "CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. PER L'ANNULITA' 2021".

La proposta di delibera è stata trasmessa al Revisore Unico con e.mail del 01/03/2021.

Il Revisore

Visti:

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;
- l'art 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- l'art. 172 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'art 1 comma 196 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- l'art 14 comma 8 del D.L. n. 23/2011;
- l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021;

considerato che l'aliquota massima che i comuni possono applicare come addizionale comunale IRPEF è dello 0,8%;

visti:

- il parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. n.267/2000, del responsabile dell'Area Economica Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- l'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

**esprime**

**parere favorevole** sulla succitata proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. PER L'ANNULITA' 2021".



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Claudio Fusco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Fusco', written in a cursive style.

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)

---

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Scurcola Marsicana, lì 09.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
F.to (Daniela Di Massimo)

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 09.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
F.to (Daniela Di Massimo)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza reclami (ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ :

- ◆ **essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;**
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Scurcola Marsicana, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Daniela Di Massimo)